

R.G. TRIB. FED. n. 5/2026

(PROC. P.A. n. 58/2025)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

- **Avv. Stefano Ciulli** – Presidente f.f.
- **Avv. Giorgio Santini** – Componente Relatore
- **Avv. Massimiliano Di Girolamo** - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del **sig. Simone Sordi** (tessera fise n. 50002833), emesso per la violazione delle seguenti norme e principi:

1) Art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali”*:

2) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e*



FISE

probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati";

3) art. 1.3 lett. c), del Codice dei Comportamento Sportivo il quale prevede che *“è altresì sanzionabile [...] ogni atto irraguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza di genere o anche solo potenzialmente lesivo”;*

4) art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo il quale prevede che *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti”.*

5) art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo il quale prevede che *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”;*

6) art. 10, comma 1, dello Statuto FISE il quale stabilisce che *“i Tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi federali nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali”;*

7) art. 2.1 del Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale a norma del quale: *“gli istruttori devono impegnarsi a operare nel rispetto dei*



FISE

principi etici e morali universalmente riconosciuti, mantenendo un comportamento che possa essere da esempio. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento: 1) l'abuso psicologico; 2) l'abuso fisico; 3) le molestie e gli abusi sessuali; 4) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori; 5) l'abuso dei mezzi di correzione; 6) l'omissione negligente di assistenza 7) molestie e violenze sul luogo di lavoro”;

8) art. 2.2 del Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale a norma del quale: *“gli istruttori seguono i seguenti principi [...] essere un esempio per i propri allievi soprattutto se minori, mantenere uno stato di forma fisica adeguata a un contesto sportivo, nonché tenere modelli comportamentali confacenti all'ambiente sportivo e agonistico, [...] un istruttore deve evitare situazioni di imbarazzo con propri allievi, tanto più se minori, linguaggi scurrili e comportamenti molesti o provocatori, anche se causati in tutto o in parte dagli stessi allievi. Non coinvolgere i propri allievi in giochi scatenati o provocanti da un punto di vista fisico o sessuale”*

La condotta tenuta deve ritenersi aggravata ai sensi dell'art. 8.1. lett. a), b), c) e f) del Regolamento dei Giustizia Fise.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,

APPLICA

- al sig. **Simone Sordi** la sanzione della radiazione ex art. 6.1. nn. XV del Regolamento di Giustizia FISE.

MANDA



FISE

alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito presso i suoi difensori, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

PRESIDENTE F.F.: Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE - RELATORE: Avv. Giorgio Santini

COMPONENTE: Avv. Massimiliano Di Girolamo

Depositata in data 4 giugno 2026.